



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GAMBARO

Nella seduta del 14/10/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

In sede di reclamo, presentato con l'assistenza di un'associazione di categoria, la ricorrente ha esposto che nel 1983 il padre della ricorrente cointestò n. 3 buoni postali fruttiferi, aventi durata trentennale e valore pari a Lire 100.000 ciascuno, prescriventi "*determinate condizioni*" riportate sul retro degli stessi documenti; recatasi presso l'ufficio postale alla scadenza del termine convenuto per la riscossione, la ricorrente apprendeva come "*l'importo che doveva riscuotere non corrispondeva a quello che [...] pensava di percepire, ma al contrario risultava dimezzat[a]*"; il numero di serie dei buoni aveva subito un cambiamento ex d.m. 13 giugno 1986 n. 148 "*a insaputa*" della ricorrente, da O/N a Q. Si determinava, così, un rilevante danno per la stessa, in ragione dei minori interessi stabiliti. A sostegno delle proprie ragioni, richiama senza citarle pronunce della Corte di Cassazione e dell'Arbitro Bancario Finanziario, riconoscendo "*la prevalenza delle condizioni di conteggio riportate sul buono e la non applicabilità del decreto*"; chiedeva pertanto il riconoscimento dell'importo stabilito sul retro dei buoni.

In sede di ricorso all'ABF, avanzato con l'assistenza della medesima associazione di categoria, la ricorrente confermava la rappresentazione dei fatti già esposta nel reclamo, aggiungendo le seguenti precisazioni:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- non è stato apposto sui buoni, *“per essere distinti dai precedenti”*, alcun bollino adesivo timbrato e siglato dall’addetto all’ufficio postale emittente;
- è citata la nota sentenza della Cassazione del 15.06.2007 n. 13979: *“nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono”*;
- richiama, parafrasando la suddetta Corte, il principio di correttezza e buona fede in senso oggettivo e il dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., *“sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile”*.

Alla luce di quanto sopra esposto, parte ricorrente rinnova la richiesta fatta nel reclamo e chiede quindi il riconoscimento del proprio diritto.

Nelle proprie controdeduzioni, l’intermediario premette che i buoni postali fruttiferi in questione risultano appartenenti alla tipologia ordinaria, emessi in data 05/11/1983 ed appartenenti alla serie contraddistinta dalla lettera “N”; rileva altresì come il timbro apposto risulti *“corretto e privo di anomalie in quanto conforme alla serie di riferimento ed ai rendimenti allora previsti per la predetta tipologia; il rendimento dei buoni postali fruttiferi ha subito variazioni per effetto del Decreto del Ministero del Tesoro del 13/06/1986, pubblicato su G.U. n. 148 del 28/06/1986 ed istitutivo della nuova serie contraddistinta dalla lettera Q. Si rammenta che ex art. 6 del predetto d.m. “tutti i buoni emessi appartenenti alle serie precedenti emesse fino al 30/06/1986, e dunque anche quelli appartenenti alla serie “O”, hanno subito alcune variazioni”*; l’intermediario sottolinea come le variazioni siano state rese note mediante pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, vale a dire secondo *“modalità idonee a tutelare il risparmiatore e, comunque, a garantire la corrispondenza del nuovo tasso d’interesse all’andamento dell’economia italiana”*; gli importi da corrispondersi al momento della liquidazione non sono più quelli corrispondenti alle tabelle poste sul retro dei buoni emessi prima de 30/06/1986, bensì altri ricavati secondo le indicazioni del decreto.

L’intermediario afferma di aver *“operato in modo corretto applicando, su un prodotto per il quale [...] opera come semplice collocatore, il D.M. del Tesoro che ha disposto la variazione del rendimento. La sostituzione della volontà negoziale delle parti trova la sua fonte normativa nell’art. 173 del D.P.R. 29/03/1973 n. 156 come modificato dal D.L. 30/09/1974 n. 460, convertito nella legge 25/11/1974 n. 588, il quale, pur abrogato dal D.Lgs. 30/07/1999 n. 284, risulta applicabile ai rapporti già in essere alla data dell’abrogazione.”*

A sostegno della propria richiesta di rigetto richiama molteplici precedenti giurisprudenziali (Trib. Venezia n. 838/2003; Trib. Roma n. 1394/2003, Trib. Roma n. 31840/2003; Trib. Roma n. 15451/2007; Trib. Catania n. 314/2010; Trib. Como n. 819/2011, Trib. Torre Annunziata n. 2174/2001; Trib. Torino n. 36785/2004, Corte d’Appello di Roma n. 1117/2010, Corte d’Appello di Brescia n. 507/2009), nonché alcune decisioni pronunciate dai Collegi ABF (Decisioni ABF n. 5113/2013, n. 3804/2013, n. 5160/2013).



In definitiva, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso per non essersi verificata alcuna responsabilità.

## DIRITTO

La parte ricorrente ha allegato al ricorso copia dei n. 3 buoni postali fruttiferi, ciascuno emesso in data 05/11/1983 e di valore pari a £ 100.000, recante l'indicazione dei rendimenti nel retro e chiede che in sede di estinzione gli sia corrisposto l'ammontare degli interessi corrispondente. Parte resistente replica che l'ammontare da corrispondere è stato modificato dal D.M. 13/06/1986.

Il tema è stato affrontato più volte dai Collegi ABF, i quali hanno rilevato, conformemente agli insegnamenti della Corte di Cassazione che i buoni fruttiferi si configurano come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni. In tal senso si è espressa Cass. Civ., Sez. I, n. 27809 del 16.12.2005, la quale statuito che *"i buoni postali fruttiferi disciplinati dal d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974, n. 588.)"*

Da ciò deriva la possibilità di eterointegrazione del contratto in base allo specifico regime, contrattualmente convenuto dalle parti al momento dell'emissione del titolo. Infatti, secondo l'art. 173 (Tabelle degli interessi - Variazioni) del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (come modificato dal D.L. 30 settembre 1974 n° 460) (Codice Postale), *"le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali"*.

Pertanto, si prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni emessi in precedenza; questi ultimi dovevano tenersi per rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (supra, sent. cit.) deve dunque convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali potesse subire variazioni nel corso del rapporto per effetto della sopravvenienza di atti normativi (nella specie, decreti ministeriali), volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti, provvedendo in tal modo ad un'integrazione extratestuale del rapporto.

Ciò è avvenuto con D. M. del Tesoro 13 giugno 1986 (Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio).

Pertanto, la ricorrente ha diritto a ricevere, a titolo di interessi, la somma risultante dall'applicazione del suddetto Decreto Ministeriale e non già quella risultante dall'applicazione delle tabelle indicative stampigliate sul retro del documento.

Donde l'infondatezza del ricorso.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA